

ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA COVID ED EMERGENZA ABITATIVA (SFRATTI)

Si rende noto che la normativa nazionale ha previsto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le seguenti misure in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), a beneficio delle categorie di contribuenti maggiormente danneggiate. Sono fatti salvi eventuali ulteriori interventi del legislatore e restano comunque ferme le altre esenzioni o agevolazioni stabilite dalla normativa IMU.

ESENZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 1, commi 599 e 600, della Legge n. 178/2020 (Bilancio dello Stato 2021) e dell'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3, del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto"), **non è dovuta la PRIMA RATA IMU 2021** relativa ai seguenti immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze** e quelli degli **agriturismi**, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;
- immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- inoltre, ai sensi dell'**art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021 (Decreto "Sostegni")** non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa agli **immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno diritto al contributo a fondo perduto stanziato dal medesimo Decreto, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, dello stesso D.L. n. 41/2021. Tale esenzione si applica solamente agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.**

Ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3, del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto") **non è dovuta la SECONDA RATA IMU 2021 (e neppure l'IMU per l'anno 2022)** relativa ai seguenti immobili:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I contribuenti dovranno **presentare la DICHIARAZIONE IMU** al Comune di Jesi, elencando le unità immobiliari esenti.

Per ogni unità va indicato quale sia il tipo di utilizzo e/o l'attività esercitata nell'immobile, tra quelle che danno diritto all'esenzione. Va inoltre attestato che il possessore è anche gestore dell'attività e che l'esenzione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Se l'esenzione è applicata ai sensi del suddetto art. 6-sexies del D.L. n. 41/2021 (Decreto "Sostegni"), va anche attestato che il soggetto passivo possiede i requisiti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, preferibilmente indicando gli estremi dell'apposita istanza presentata all'Agenzia delle Entrate o allegandone una copia.

Se viene utilizzato il modello ministeriale, tali informazioni vanno indicate nelle annotazioni o in apposito allegato.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno 2022.

Le suddette esenzioni, come specificato dalle citate norme di legge, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.¹

ESENZIONE PER PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI ABITAZIONI LOCATE

Ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. n. 73/2021 ("Sostegni-bis") e relativo decreto attuativo **è prevista l'esenzione IMU per l'intero anno 2021 a favore di chi possiede abitazioni oggetto di convalida di sfratto per morosità del conduttore**. In particolare, alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile predetto. L'esenzione si applica anche a coloro che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione hanno **diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021**. Coloro che hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021 hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

¹ Le principali condizioni sono le seguenti:

- l'importo degli aiuti di Stato ricevuti in conseguenza dell'emergenza – con riferimento alla categoria di "aiuti di importo limitato" sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni – non può superare il massimale di € 1,8 milioni per impresa (se le imprese appartengono al settore della pesca e dell'acquacoltura, questo valore si riduce a € 270.000 e si abbassa a € 225.000 per quelle operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli);
- l'aiuto non può essere concesso ad imprese che si trovavano già in difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria, al 31 dicembre 2019;
- in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

Per ottenere la restituzione delle somme i contribuenti **presentano al Comune, entro il 30 giugno 2022, un'apposita istanza di rimborso** nella quale devono essere indicati e/o allegati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, tutti i seguenti elementi:

- a) titolo di possesso dell'immobile;
- b) contratto di locazione dello stesso a uso abitativo;
- c) provvedimento con cui è stata ottenuta la suddetta convalida di sfratto;
- d) estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;
- e) importo di cui si chiede il rimborso;
- f) coordinate bancarie.

Inoltre, i soggetti beneficiari devono **attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU per l'anno 2021, che deve essere presentata entro il 30 giugno 2022.**

Jesi, novembre 2021

Comune di Jesi - Servizio Tributi